



**Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte
Via Confienza n. 10
10121 Torino**



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA – EMERGENZA COVID-19 - DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO- CONDIZIONAMENTO PER LA SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE – CIG n. **Z81307D11B**.

Art. 1 - Ambito applicativo

1. Il presente documento ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.
2. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
 - a. le disposizioni contenute nel regolamento in vigore per la disciplina dei contratti;
 - b. gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - c. il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente;
 - d. la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
 - e. le disposizioni contenute nel codice civile.
3. La ditta appaltatrice dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di seguito indicato come "Amministrazione" o "committenza" il presente Foglio patti e condizioni.

Art. 2 - Oggetto

1. Il servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento, determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19, presso la sede dell'Amministrazione, in Via Confienza 10, Torino, ha l'obiettivo di garantire il mantenimento del livello prestazionale degli impianti in oggetto. Il presente contratto è un addendum al contratto relativo all'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di condizionamento/riscaldamento della sede del Tar Piemonte, sita in Torino, via Confienza n. 10, affidato con il DSG n. 191 del 16/12/2020 e sottoscritto tra le parti in data 13/01/2021.

Art. 3 - Durata e adempimenti contrattuali

1. Il servizio in argomento avrà **durata trimestrale (15 febbraio – 15 maggio)**, con le seguenti caratteristiche:

Intervento di pulizia dei componenti dell'impianto di condizionamento costituiti da:

PIANO PRIMO
n. 28 ventilconvettori a pavimento (Fancoil)

PIANO SECONDO
n. 19 macchine ad espansione diretta
n. 4 macchine canalizzate.

Gli interventi di sanificazione saranno così modulati:
n.3 interventi mensili per 51 macchine (ventilconvettori/macchine a soffitto e canalizzate)
n. 2 interventi quindicinali per 25 macchine (ventilconvettori/machine a soffitto e canalizzate) situate in tre uffici da 2 persone

Gli interventi sono motivati dalla necessità di attuazione della prevenzione anticovid-19, per cui l'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere gli interventi non necessari a seguito dell'andamento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 4 - Importo contrattuale

1. L'importo del servizio di manutenzione straordinaria in argomento ammonta a **€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre I.V.A. di Legge**, comprensiva di ogni spesa, anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria agli interventi in oggetto.
2. A seguito dell'andamento dell'emergenza epidemiologica, l'Amministrazione potrà annullare e/o modificare eventualmente gli interventi richiesti/necessari sulle apparecchiature; pertanto la ditta appaltatrice rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui non vi siano prestazioni straordinarie da commissionare.
3. Nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.

Art. 5 - Pagamenti

2. La fatturazione potrà essere emessa solo a fine servizio, a seguito riscontro di regolarità dell'effettuazione della prestazione, previo assenso dell'amministrazione che sarà espresso entro cinque giorni lavorativi dalla consegna di cui all'articolo precedente. La fatturazione dovrà, comunque, essere separata rispetto alla fatturazione relativa agli interventi ordinari di manutenzione degli impianti affidati con il DSG n. 191 del 16/12/2020 e a seguito della sottoscrizione del relativo contratto in data 13/01/2021.
3. La ditta, in seguito all'assenso della committenza di cui al punto precedente, emetterà regolare fattura per ogni ordine effettuato, che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza n. 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG, e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
4. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: LJ2NYQ.
5. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del sistema informatico**, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
6. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente capitolato, all'atto della presentazione dell'offerta, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.
7. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
8. Viene inoltre espressamente convenuto che l'ente appaltante può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati o il rimborso spese a pagamento di penalità.
9. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
10. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni in essere dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
11. Fermo restando l'applicazione della risoluzione contrattuale nel caso di cui all'art. 6, comma 8, primo capoverso del citato D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per due volte consecutive), qualora l'Impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà

all'Impresa il termine massimo di 30 (trenta) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

12. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fermo restando che in mancanza la committenza si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.
13. L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuta a sua inadempienza nel versamento retributivo e contributivo.

Art. 6 – Garanzie e responsabilità della ditta

1. Alla fornitura oggetto del presente appalto non si applica l'art. 103 del D.Lgs 50/2016, in quanto l'importo del servizio di sanificazione/pulizia ivi determinato è conforme ai prezzi indicati nel contratto principale con riferimento alle clausole riportate all'art. 2) del contratto principale (che fa espresso riferimento agli artt. 3) e 4) del Foglio patti e condizioni), e pertanto si ritiene di non applicare l'art. 103) comma 11 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017.

Art. 7 – Ulteriori clausole

1. L'assunzione dell'affidamento per la fornitura del servizio di cui al presente implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. **Non è ammesso il subappalto.**
3. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comma 1 lettera d) punto 2.
4. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dalla normativa di settore. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
5. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente capitolato a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
6. La ditta fornitrice s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
9. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).

10. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

Art. 8 – Inadempienze e risoluzione

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
 - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
 - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
 - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
 - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
 - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
 - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
 - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
3. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 9 - Penalità

1. Qualora dovessero rilevarsi delle inadempienze nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato l'ente appaltante provvederà a contestare formalmente i fatti rilevati, riservandosi l'applicazione di una penale assommante ad € 50, per infrazione contestata ed in relazione alla gravità dei fatti accertati.

Art. 10- Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.

2. L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.
4. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.
5. Con la partecipazione alla gara la ditta partecipante accetta espressamente il trattamento dei dati personali per come sopra indicato, esonerando l'amministrazione da ogni responsabilità.
6. Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.
7. Il titolare del trattamento dei dati è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nella persona del Presidente.
8. Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, l'interessato ha il diritto di:
 - chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 - ottenere la limitazione del trattamento;
 - ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il presente atto si compone di sei pagine. Il medesimo deve essere restituito firmato digitalmente, assieme al patto di integrità.

TORINO li, 12/02/2027

Visto si approva:

L'impresa **L'OFFICINA del CLIMA Sas**
di Re Fiorentin R. & C.
Via Paolo della Cella, 57 - 10148 Torino (TO)
Tel. 011.4530898 - Fax 011.733138
P.I./C.F. 07752750013
www.officinadelclima.com - info@officinadelclima.it